

Comune di Bacoli
Prov. di Napoli

Protocollo N°: 0010326
Del: 22/05/2020
Titolo.: #
Tipo : Uscita



Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 40 DEL 22 MAG. 2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione, a seguito della graduale ripresa delle attività.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il DPCM 01 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 08 marzo 2020 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 recante *“Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 1 aprile 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle disposte con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020 - sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, che ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive, sia ampliando le possibilità degli spostamenti sul territorio;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d) ed e) del predetto DPCM 26 aprile 2020, ai sensi del quale: *“d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse”*;

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020, recante *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti*;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

- il co. 5, che recita espressamente: *“In particolari casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale (...) in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche da asporto, e di somministrazione [...]”*;
- il co. 6, a norma del quale: *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti [...]”*;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid 19 –Coronavirus;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 8 del giorno 08.03.2020, con la quale, tra l'altro, sono state confermate le proprie precedenti Ordinanze nn. 6 e 7 del 6 marzo 2020;

Richiamata, in particolare, l'ordinanza adottata del Presidente della Giunta della Regione Campania nr.15 nella quale sono state adottate ulteriori e più stringenti limitazioni alla libertà di movimento (fatta eccezione per le comprovate situazioni di necessità, di lavoro e di salute) è ciò al fine di contrastare la diffusione del Covid 19;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20/3/2020: *ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28/03/2020, avente ad oggetto *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica"* e relativi chiarimenti;

Visto l'appello al Governo e ai Cittadini del Presidente della Regione Campania del giorno 1 aprile 2020, nel senso di confermare in maniera chiara e forte l'obbligo per tutti di rimanere a casa, salvo che per l'acquisto di beni alimentari o di medicinali, nonché di rispettare rigorosamente l'ordinanza regionale che vieta le uscite;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 27 del 03/04/2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica- Conferma Ordinanze e adozione di nuove misure";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.32 del 12/04/2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.37 del 22/04/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.39 del 25/04/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.41 del 01/05/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.42 del 02/05/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.44 del 04/05/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.45 del 08/05/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.46 del 09/05/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.48 del 17/05/2020 e relativi allegati;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.49 del 20/05/2020 e relativi allegati;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute del 22.03.2020 e del 28.03.2020;

Dato atto che:

- il reparto di Medicina del vicino ospedale civile di Pozzuoli, Santa Maria delle Grazie, è stato isolato, per verifiche Covid 19 sul personale sanitario e sui pazienti, con diversi casi di positività al Coronavirus già accertati;
- il predetto ospedale è tra i principali presidi nell'area di competenza dell'Asl Napoli 2 Nord e presso la predetta struttura lavorano anche cittadini bacolesi;
- si è, conseguentemente, verificata una recrudescenza dei contagi che potrebbe comportare a sua volta una nuova ondata di contagi e, pertanto, i risultati ad oggi conseguiti nel contenimento della diffusione della malattia non sono sufficienti ad allentare le misure di prevenzione ad oggi poste in essere;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi di positività al virus su tutto il territorio nazionale, con aumento anche dei

numeri di contagio registrati in ambito comunale, pari a n. 28, con due avvenuti decessi e conseguenti tamponi in fase di verifica;

Rilevati casi di incremento della positività anche nella restante area flegrea;

Ritenuto necessario adottare misure finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, richieste dalla stessa comunità amministrata, preoccupata per l'incremento delle situazioni di contagio e per i decessi intercorsi;

Considerato che, nell'ottica di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio, la previa adozione di specifiche misure atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

Dato atto che l'esposta preoccupazione risulta suffragata anche dalle risultanze dei rapporti delle Forze di Polizia sull'ingente numero di sanzioni e denunce registratosi;

Rappresentata dal Presidente della Regione Campania la necessità di un monitoraggio periodico dell'evoluzione della situazione epidemiologica, onde adottare le conseguenti misure relative alla conseguente fase di ripresa delle attività;

Vista la peculiarità del territorio e le misure discusse e prospettate in sede di Centro Operativo Comunale – COC;

Vista le situazioni di assembramento registratesi in particolari aree del territorio, a seguito della ripresa delle attività, anche a livello regionale;

Preso atto delle videoconferenze con le Forze di Polizia del territorio, svoltesi per discutere in merito alle opportune misure di contenimento e prevenzione da adottare;

Vista la nota sindacale prot. n. 10215 del 21.05.2020, trasmessa al Responsabile dell'Area VII, finalizzata a conoscere, tra l'altro, l'attuale stato dell'area mercatale, in materia di rispetto delle misure di sicurezza di cui alle Linee Guida sulle misure di sicurezza, allegate all'Ordinanza regionale n.45 dell'8 maggio 2020 e all'Ordinanza regionale n.49 del 20/05/2020, onde valutare le opportune misure da adottare quale amministrazione comunale;

Vista la nota di risposta del Responsabile dell'Area VII, prot. n.10303 del 22.05.2020, dalla quale emerge l'attuale impossibilità tecnica di approntare le misure organizzative, logistiche e di presidio, per evitare sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;

Considerato, altresì, che con l'approssimarsi della stagione estiva e le attuali condizioni meteorologiche favorevoli all'intensificarsi delle uscite da parte dei cittadini soprattutto verso gli arenili e le aree portuali, occorre adottare, da parte degli Organi competenti, opportune misure preventive delle situazioni di assembramento;

Visto l'effettivo rischio di generazione di situazioni di assembramento, specie durante il fine settimana, in presenza della coesistenza in zone portuali di aree adibite a parcheggio e libera circolazione di persone, con riduzione degli spazi a disposizione, necessari al rispetto delle misure di distanziamento;

Vista la necessità di assumere le misure contenitive in grado di prevenire il rischio di contagio e assicurare elevati livelli di sicurezza;

ORDINA

- a decorrere **dal 22 maggio 2020 e fino al 2 giugno 2020**, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, gli esercizi commerciali di vicinato nell'ambito della media e grande distribuzione (**supermercati**) osserveranno la **chiusura festiva domenicale**, anche al fine di consentire i prescritti interventi di sanificazione dei locali.
- La sospensione del mercato settimanale del sabato fino all'attuazione delle misure finalizzate al rispetto delle prescrizioni di cui alle Linee guida sulle misure di sicurezza per la riapertura dei mercati, allegate all'Ordinanza regionale n.45 dell'8 maggio 2020 e all'Ordinanza regionale n.49 del 20/05/2020.

AVVERTE CHE

- La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 22.05.2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- Verranno intensificati i controlli, con eventuali nuovi verbali sanzionatori, per le relative infrazioni, procedendo altresì all'adozione di ulteriori provvedimenti di chiusura, per le aree del territorio comunale, interessate da fenomeni di assembramento;
- Tutte le attività produttive del territorio sono comunque tenute ad osservare le misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui alle normative finora diramate;
- Restano consentiti gli arrivi che siano motivati da comprovate esigenze di lavoro (spostamenti da e per il luogo di lavoro), di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- I cittadini sottoposti a misure di permanenza domiciliare sono tenuti al ferreo rispetto delle misure di quarantena;
- E' fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, quali le cd. mascherine, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l'utilizzo sotto stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolari;
- La violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista dall'art.7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- Resta fermo l'apparato sanzionatorio sancito a livello nazionale e regionale;
- L'accertamento delle violazioni comporta, in relazione alle attività produttive, l'avvio delle procedure di revisione dei provvedimenti autorizzatori o degli assenti nei confronti della attività esercitate in dispregio alla presente ordinanza, allo scopo di pervenire alla revoca delle stesse, ex art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n° 241, per sopravvenuti motivi di turbamento della sicurezza urbana oltre che la trasmissione al Questore per l'applicazione delle misure di cui all'art.100 del RD 773/1931 TULPS; ai fini della conclusione dei procedimenti amministrativi di revoca non è necessario attendere la conclusione dei procedimenti sanzionatori e dei relativi gravami, assumendo per il trasgressore, la contestazione o notifica del verbale, valore di comunicazione di avvio del procedimento. La trasmissione del verbale – contestato o notificato- di accertamento al settore competente per la revoca, apre il termine del relativo procedimento, comunque da concludersi, per le speciali esigenze di tutela della sicurezza urbana, nel termine di 10 giorni, in deroga alla normale tempistica prevista dalla regolamentazione comunale sul procedimento amministrativo.

DEMANDA

- Al Responsabile Area I il completamento delle procedure di pubblicazione della presente all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune e la notifica al Comando della Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
- Al Responsabile dell'Area VII l'adozione dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti sanzionatori consequenziali all'attività di accertamento degli illeciti.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza:
 - al Sig. Prefetto di Napoli;
 - al Sig. Questore della Provincia di Napoli;
 - al Dirigente del Commissariato di P.S. di Pozzuoli;
 - al Comando dei Carabinieri di Pozzuoli;
 - al Comando della Guardia di Finanza di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli;
 - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Baia;
 - alla Presidenza della Regione Campania;
 - ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
- Che il presente provvedimento diventi efficace con la procedura di affissione all'Albo Pretorio e mediante la divulgazione pubblica tramite il sito istituzionale del Comune di Bacoli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio del comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento.

Addì, 22/05/2020

IL SINDACO
Dr. Josi Gerardo Della Ragione

